

N. 00280/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 567 del 2013, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V. in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mantovan, con domicilio
eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo, 1543;

contro

Comune di San Michele al Tagliamento in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Primo Michielan, con
domicilio *ex lege* presso la segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del
Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento 4/2/2013, prot.
n. 0004155 del 12/2/2013 e del "Piano Comunale di Settore per la
localizzazione degli impianti di telefonia mobile", adottato e approvato

con deliberazioni di Consiglio Comunale n.ri 19 del 25/2/2008 e 58 del 4/8/2008, nonché delle deliberazioni medesime e delle Norme Tecniche di Attuazione, in particolare dell'art. 24, co. 1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Michele al Tagliamento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso la società Vodafone Omnitel ha impugnato il provvedimento del 4 febbraio 2013 con il quale il Comune di San Michele al Tagliamento si è pronunciato sull'istanza, dalla prima avanzata, di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base.

Specificamente, il dirigente del settore uso ed assetto del territorio, con tale nota comunicava alla società telefonica che l'area prescelta non rientrava tra i siti previsti dal piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e che, ai sensi dell'art. 24 delle n.t.a. del medesimo strumento, per il perseguimento della pratica era necessario presentare un'istanza di variante al piano stesso.

Unitamente a tale nota la ricorrente ha impugnato anche il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia

mobile, evidenziando, nei cinque motivi di ricorso, l'illegittimità dello stesso, ed in particolare dell'art. 24 delle n.t.a., per violazione di diverse disposizioni della legge urbanistica regionale, della L. n. 36/2001 e del D.lgs. n. 259/2003.

Si è costituita l'amministrazione intimata eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza in camera di consiglio dell' 8 maggio 2013 il Tribunale ha accolto la domanda di sospensiva avanzata dalla ricorrente.

Ciò premesso brevemente in fatto, ritiene il Collegio, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente nelle memorie conclusive, che sia da dichiarare, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo la ricorrente ottenuto, in data 19 agosto 2013, il richiesto permesso di costruire la stazione radio base. Tale provvedimento sopravvenuto, pur emanato dal Comune per conformarsi al giudicato cautelare di questo Collegio, è infatti pienamente ed integralmente satisfattivo delle ragioni della ricorrente, sia per il suo chiaro contenuto, sia per la sua definitività, non essendo il suo rilascio accompagnato da clausole che ne evidenzino la provvisorietà o ne condizionino l'efficacia alle sorti del giudizio di merito.

Va peraltro evidenziato che il provvedimento impugnato col presente ricorso non è un provvedimento di diniego conclusivo del procedimento, bensì un provvedimento interlocutorio, dunque neutrale, che tuttavia determinava un aggravamento ingiustificato se non un arresto del procedimento, come accennato dal Collegio nell'ordinanza

cautelare. Con esso infatti si indicava alla ricorrente la necessità di presentare, per il proseguimento della pratica edilizia, un'istanza di variante al piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, come previsto, dall'art. 24 delle n.t.a. di tale piano, per i casi in cui l'area interessata dalla nuova infrastruttura non fosse compresa tra i siti previsti dal piano di settore.

Ne deriva che nel caso in esame, ai fini di una definitiva e completa soddisfazione dell'interesse della ricorrente, non vi era alcun provvedimento di diniego da revocare preventivamente da parte dell'amministrazione, come invece argomentato dalla difesa della ricorrente, occorrendo solo il superamento della tortuosità procedimentale imposta dalla nota impugnata, che era di ostacolo ad una celere e favorevole conclusione del procedimento, come poi effettivamente avvenuto.

Peraltro, anche volendo prescindere dall'intervenuta adozione del premesso di costruire, la carenza d'interesse all'annullamento dell'atto interlocutorio impugnato, deriverebbe anche dall'intervenuta adozione, con delibera del 28 novembre 2013, di un nuovo piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile; con il quale, si è completamente riscritto l'art. 24 impugnato con il presente ricorso (norma che prescriveva la detta procedura di variante al piano in spregio alla speditezza dell'azione amministrativa), e si è assegnata maggiore preminenza all'esigenza di garantire la copertura del servizio in tutto il Comune. Con la conseguenza che sono venute meno quelle limitazioni aprioristiche all'installazione delle stazioni radio base su tutto il territorio comunale e quell'ingiustificato aggravamento

procedimentale, lamentati dalla società telefonica con il presente ricorso, e che costituivano il quadro normativo di riferimento dell'atto impugnato.

D'altra parte, le censure prospettate dalla ricorrente sono tutte dirette avverso il vecchio piano delle localizzazioni, con conseguente inutilità della delibazione delle stesse.

In conclusione, deve essere dichiarata la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

Le ragioni della decisione inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra la parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)